

ATTO COSTITUTIVO

#VITADAGARA APS



In data 29/10/2022, presso LA SEDE LEGALE sita in RICCIONE (RN)
in Viale EMILIA 39/A, alle ore 13:00, si sono riunite le seguenti
persone:

- 1) Sig. Sacha Emiliani nato il 28/06/1982 a Cagli (PU) residente a Riccione (RN) in Viale Emilia n. 39/A
C.F: MLNSCH82H28B352A;
- 2) Sig. Pirro Piccolo nato il 19/02/1959 a Venezia residente a Spinea (Ve) in via Antonio De Curtis n. 59/A
C.F: PCCPRR59B19L736K;
- 3) Sig. Vincenzo Laudani nato il 23/02/1994 a Catania residente a Catania in Viale del Rotolo n. 46
C.F: LDNVCN94B23C351K;
- 4) Sig. Angelo Lucio Lacerenza nato il 09/07/1973 a Avigliano (PZ) residente a Roma in via Massaciuccoli n. 46
C.F: LCRNLL73L09A519S;
- 5) Sig.ra Maria Ferrante nata il 26/08/1981 a Reggio Calabria residente a Formello (RM) in via Castel de Ceveri n. 1
C.F: FRRMRA81M66H224K;
- 6) Sig.ra Angela Ruotolo nata il 19/06/1971 a Malo (VI) residente a Mediglia (Mi) in Via Don Luigi Sturzo n. 6
C.F: RTLNGL71H59E864N;
- 7) Sig.ra Lorenza Lombardini nata il 25/09/1982 a Cattolica (FC) residente a Riccione (RN) in viale Emilia n. 39/A
C.F: LMBLNZ82P65C357Q;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il **Sig. Sacha Emiliani** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il **Sig. Vincenzo Laudani** quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "**#VITADAGARA - APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Riccione (RN), in Viale Emilia


Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sacha Emiliani

Vincenzo Laudani

Pirro Piccolo

Maria Ferrante



n. 39/A, e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, svolte secondo i principi e l'oggetto sociale dell'associazione come riportati nel già citato Statuto;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale **di cui al presente articolo** coerenti con le finalità dell'associazione.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori Sacha Emiliani, Pirro Piccolo e Vincenzo Laudani, i quali, riunitisi contestualmente, attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sacha Emiliani

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Pg 2 di 3

Vice - Presidente: Pirro Piccolo

Segretario: Vincenzo Laudani

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data RICCIONE (RN) 29/10/2022

Sacha Emiliani Sacha Emiliani

Pirro Piccolo Pirro Piccolo

Vincenzo Laudani Vincenzo Laudani

Angelo Lucio Lacerenza Angelo Lucio Lacerenza

Maria Ferrante Maria Ferrante

Angela Ruotolo Angela Ruotolo

Lorenza Lombardini Lorenza Lombardini


Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
8 NOV. 2022

di n. 3685

e riscossi euro 2000 con n. 24720 del

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Benvenuti





STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale “#VITADAGARA APS”



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “#VITADAGARA - APS”, con sede legale nel Comune di Riccione, in Viale Emilia n. 39/A, operante senza fini di lucro.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'Associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito della Regione Emilia-Romagna non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria, così come l'eventuale apertura e chiusura di sedi secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, svolte secondo i principi e l'oggetto sociale dell'associazione come riportati nel presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo coerenti con le finalità dell'associazione.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. perseguire l'ideale: “Chi lavora negli Appalti, lavora per il Bene Comune”, mediante la promozione della “Cultura degli Appalti”, organizzando e realizzando specifiche attività culturali (incontri, convegni, rassegne, ecc.) rivolte sia a chi opera nel settore degli appalti pubblici e privati, sia all'opinione pubblica;
2. favorire un dialogo stabile tra #VITADAGARA - APS le istituzioni, gli enti, le università, le imprese e le associazioni incentrato sui valori del Bene Comune, dell'Eticità, del Rispetto, della


Alfredo Rinaldi
Sede Emilia

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Paolo Berlusconi

Luigi Casperan

Riccione Rimini



Legalità e della Trasparenza applicati al mondo degli appalti;

3. sensibilizzare, per quanto possibile, gli organi legislativi ad ispirarsi costantemente ai principi del Bene Comune e della Semplificazione in materia di appalti;
4. organizzare momenti di incontro, dialogo e confronto - incentrati sul Bene Comune - tra operatori del settore appalti (ad es. Operatori Economici e Pubblica Amministrazione) ed istituzioni, enti, docenti, studenti e cittadini;
5. collaborare insieme ad associazioni, enti, scuole, università, imprese, Pubblica Amministrazione, ecc. per realizzare ogni tipo di attività finalizzata alla promozione del concetto di Bene Comune e Lavoro Etico negli Appalti, e del dialogo trasparente, rispettoso ed onesto tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione
6. trasmettere i propri ideali tramite l'utilizzo dei principali mezzi di comunicazione;
7. realizzare attività di interesse sociale, culturali, formative ed educative rivolte ai propri associati (ad esempio mediante corsi di formazione, webinar, seminari, ecc., anche in collaborazione con istituzioni, enti, imprese, liberi professionisti, scuole, università, associazioni, ecc.);
8. realizzare servizi dedicati ai propri associati finalizzati al continuo miglioramento professionale. Suddetti servizi potranno anche essere gestiti direttamente da #VITADAGARA - APS. Per la gestione e l'erogazione di tali servizi #VITADAGARA - APS potrà anche stipulare accordi e convenzioni con altri enti, liberi professionisti, consulenti e/o società;
9. promuovere, per la realizzazione del Bene Comune nell'ambito degli appalti, ogni azione utile a garantire il rispetto della legalità in conformità ai principi comunitari, della Costituzione italiana e delle leggi vigenti;
10. promuovere ogni azione concreta per favorire l'ingresso dei giovani nel settore lavorativo degli appalti;
11. promuovere, tra gli operatori che lavorano negli Appalti, una cultura della responsabilità sociale, incentrata sull'ascolto e sul rispetto della persona, nei diversi ruoli di tutti i soggetti coinvolti in ogni fase di un Appalto;
12. organizzare attività di ricerca e informazione per sensibilizzare i propri associati e l'opinione pubblica sul concetto di "Bene Comune";
13. pubblicare materiale relativo alle iniziative di cui al punto precedente, nonché produrre e diffondere ogni altro testo (dispense, saggi, articoli, libri, opuscoli e scritti di ogni tipo) o documento audiovisivo attinente alle finalità di #VITADAGARA - APS;
14. elaborare un programma per le proprie attività formative (corsi, webinar, ecc.) incentrato sui valori e sulle finalità di #VITADAGARA - APS
15. attivare una rete informativa e formativa tra i propri associati;
16. realizzare campagne sulle principali questioni ritenute rilevanti dall'associazione per il perseguimento delle finalità associative;
17. promuovere le iniziative ideate e proposte dai propri associati, in linea con le finalità di #VITADAGARA - APS;
18. organizzare manifestazioni culturali, sportive, spettacoli ed eventi anche al fine di autofinanziarsi;
19. organizzare e promuovere attività di turismo sociale, culturale e artistico per la realizzazione delle finalità associative;

#VITADAGARA - APS si propone quale punto di riferimento per chi lavora negli Appalti e per chiunque voglia approfondire tutte le tematiche connesse a questo mondo mediante:

- a) l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti, di momenti di formazione in presenza o da remoto su tematiche coerenti con le finalità dell'associazione;
- b) l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti, di specifici eventi;
- c) l'elaborazione e la divulgazione di proposte, anche di modifica legislativa, di analisi giurisprudenziale e di organizzazione d'impresa, sempre comprendente la tematica degli appalti ed in favore di chi opera

Deputato Rinaldo

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sala Emilia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rinaldo Rinaldo

negli Uffici Gare.

Compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione sono svolte principalmente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti, in possesso dei requisiti morali, come da dichiarazione riportata nel modulo di adesione, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro a condizione che almeno il 50% di esse sia costituito da APS.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sede Eletta


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

I componenti degli organi debbono essere scelti fra cittadini di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, associati a #VITADAGARA - APS

Non possono ricoprire incarichi negli organi dell'associazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per qualunque delitto non colposo.
- siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, Presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei Comuni, consiglieri, Presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, Presidenti e Consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d. l. 18 agosto 2000 n. 267, nonché Presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.

P. P. P. P. P.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro

Quello Revisibile

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sede Emilien *pele* *lorenzelli* *Manfredi*

degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.



Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, alle condizioni e *secondo le modalità stabilite per le singole attività*;
- godere dell'elettorato attivo dopo tre mesi di iscrizione al libro soci e passivo dopo dodici mesi di iscrizione; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. da almeno il 5% dei soci. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire entro 15 giorni presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Revisione legale dei conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sede Emilia

Paolo Berlusconi

Antonio

Rimini Rimini 14

delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Ogni socio ha il diritto di esprimere 1 (uno) voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, non appartenente all'Organo di Amministrazione, con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione o da altro socio eletto dai presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente della riunione, nomina al proprio interno un segretario/segretaria con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea stessa.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea da remoto mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sede civile.

Luca Bressanelli

Luca Bressanelli
Luca Bressanelli

Riviera Rimini

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva la strategia generale di #VITADAGARA - APS;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e le modalità di erogazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto le modalità di convocazione e di votazione coincidono con quelle dell'Assemblea ordinaria, mentre per deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

1. Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati, in possesso dei requisiti di onorabilità e con almeno dodici mesi di iscrizione al libro soci. Possono far parte dell'Organo di Amministrazione anche rappresentanti di soci con personalità giuridica, per un massimo di un terzo del numero complessivo dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente

Orlando Rossi


Sida Ciliberto

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Paolo...

Luca...

Carlo...



successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Decade automaticamente il componente dell'Organo di Amministrazione dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni regolarmente convocate del suddetto Organo

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispose il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispose l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta, anche in forma telematica, da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Quale Nota

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Manfredi

Seck Eichen

Seck Eichen

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di controllo resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ugo Rossi

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Sede E-silva

Rosoberto

francesca *Bellefleur*

Ma

Rosoberto

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

[Handwritten signature]

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



Sede Emilia
Pino Princi
Luigi
Alessandro
Luigi Rinaldi
M. A.
Raffaella

